

per rogito notaio Francesco Maria Albanese in data 21 marzo 1984, repertorio n. 10669, registro società 67/84, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Co.P.E.R.» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Antonio De Tommasi in data 21 luglio 1975, repertorio n. 28702, registro società 97/75, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Coop Sud - società cooperativa a r.l.» con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Osvaldo Carillio in data 11 maggio 1988, repertorio n. 9845, registro società 116/89, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «City Coop a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Giuliana Onorato in data 1° settembre 1988, repertorio n. 11199, registro società 2/89, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 21 agosto 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A9678

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2001.

Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA
ED INTERNA DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI TRA-
SPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - TMA

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275, del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretario generale dell'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'articolo XIV;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;

Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1° febbraio 1997;

Vista la regola II/1 dell'annesso sopra richiamato, nonché la sezione A-II/1 del codice STCW, relativa alle conoscenze minime necessarie al conseguimento dell'abilitazione di ufficiale responsabile di una guardia di navigazione;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 2000, modificato con decreto ministeriale 22 dicembre 2000, concernente requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare e, in particolare, l'art. 1 relativo al certificato di abilitazione di ufficiale di navigazione;

Tenuto conto della regola I/8 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/8 del Codice STCW, relativa agli standards di qualità dell'addestramento fornito;

Tenuto conto della regola 1/12 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-1/12 del codice STCW, relativa agli standards di funzionamento dei simulatori utilizzati per l'addestramento e per gli esami;

Tenuto conto della regola 1/6 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa all'addestramento degli istruttori ed esaminatori;

Tenuto conto della Risoluzione IMO A.482(XII) del 15 gennaio 1982, con la quale è stato adottato il programma di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A.;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1995, concernente l'istituzione del corso di formazione e addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A.;

Ritenuta la necessità di aggiornare il programma, l'elenco delle strutture ed attrezzature, nonché la composizione e i requisiti del corpo istruttori indicati nel decreto ministeriale 16 febbraio 1995 sopra citato, alle prescrizioni scaturenti dalle regole dell'annesso sopra richiamato e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW;

Visto il modello di corso n. 1.07 pubblicato dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) per la parte relativa all'addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A.;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e durata

1. Il corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A., istituito con decreto ministeriale 16 febbraio 1995, è modificato in conformità alla regola II/1 della convenzione citata in premessa, nonché alla sezione A-II/1 del codice STCW.

2. Il corso ha una durata di ventotto ore articolate in quattro giorni, di cui non meno di ventuno ore per allievo (da far risultare su apposita scheda personale), dovranno essere impegnate in esercitazioni pratiche.

Art. 2.

Frequenza del corso

1. Ad ogni corso possono partecipare marittimi in numero non superiore a diciotto, anche provenienti da Stati esteri.

2. Il corso è obbligatorio per i marittimi aspiranti al conseguimento del certificato di ufficiale di navigazione ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000, modificato dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000.

3. Sono ammessi al corso i marittimi che hanno frequentato, con esito favorevole, il corso di addestramento all'uso del radar osservatore normale.

Art. 3.

Organizzazione del corso

1. Il corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A., è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo un programma conforme a quello contenuto nell'allegato A) al presente decreto.

2. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 1, gli istituti, enti o società devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B) al presente decreto e devono predisporre un sistema di valutazione della qualità dell'addestramento fornito.

3. Il corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A. effettuato presso un centro di addestramento autorizzato o riconosciuto da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea è considerato valido ai fini di cui al presente decreto.

4. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilito secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.

5. Il corpo istruttori viene integrato da un quarto componente nel caso in cui siano presenti più di dieci allievi.

Art. 4.

Prova di esame ed attestato

1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A., un esame consistente in una prova teorica e una prova pratica, che verrà svolto nel primo giorno feriale utile dopo il termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale (C.P.) di grado non inferiore a capitano di corvetta e composta dal direttore del

corso, da almeno due membri del corso istruttori, ed eventualmente integrata da un esperto nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La commissione stabilisce il metodo o i metodi di valutazione dei candidati affinché sia garantita una verifica oggettiva del raggiungimento degli obiettivi del corso.

3. Al candidato che consegue un esito favorevole è rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato D) del presente decreto i cui estremi saranno annotati sui titoli matricolari degli interessati.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Gli attestati di frequenza del corso rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano validi.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il decreto ministeriale 16 febbraio 1995, citato in premessa, è abrogato.

Roma, 7 agosto 2001

Il dirigente generale: NOTO

ALLEGATO A
art. 3, comma 1

PROFILO E PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL'USO DEI SISTEMI RADAR AD ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI - A.R.P.A.

Premessa: gli argomenti del programma sono riassunti nella tabella seguente. Per il programma dettagliato, vedi model course 1.07 - parte C2:

Conoscenza, comprensione e capacità	Ore di lezione	Ore di dimostrazione	Ore di simulatore
1. Descrizione sistema A.R.P.A.:			
1.1 Caratteristiche del sistema	0.5		
1.2 Performance IMO	0.5		
1.3 Acquisizione bersagli	0.25		
1.4 Capacità/limitazioni del tracciamento	0.25		2.0 (*)
1.5 Ritardi di calcolo	0.5		
	2.0		2.0
2. Operare con il sistema A.R.P.A.:			
2.1 Regolazioni del sistema			1.0
2.2 Richiesta delle informazioni			1.0
2.3 Errori di interpretazione	1.0		
2.4 Errori nella visualizzazione dati	1.5		1.0
2.5 Sistemi operativi di prova per determinare l'accuratezza dei dati	0.5		1.0
2.6 Rischi di sopravvalutazione dei dati A.R.P.A.	1.0		
2.7 Come ottenere le informazioni necessarie	1.0		15 (*)
2.8 Applicazione delle COLREGs			
	5.0		19
TOTALE ORE	7	0.0	21

(*) Poiché gli argomenti di cui ai punti 1.3, 1.4, e 1.5 nonché 2.3, 2.6, 2.7 e 2.8 sono da ritenersi come concomitanti, non è raccomandabile un periodo di simulazione per ognuna.

ALLEGATO B
art. 3, comma 2

STRUTTURE, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO
DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DEI
SISTEMI RADAR AD ELABORAZIONE AUTOMATICA
DEI DATI - A.R.P.A.

1. Un'adeguata aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici consistenti in: lavagna luminosa, schermo proiettore per diapositive, sistema multimediale di proiezione, televisore, videoregistratore;

2. Laboratori dotati delle apparecchiature di cui al seguente elenco:

a) simulatore radar pienamente rispondente alle norme IMO (sezione A-I/12, paragrafi 1 e 4 del codice STCW) (*) che consenta l'introduzione, l'elaborazione e la gestione dei seguenti elementi:

- posizione iniziale di due o più navi proprie e di almeno dieci bersagli nel caso di acquisizione manuale e di venti nel caso di acquisizione automatica;

- elementi iniziali del moto delle navi proprie e dei bersagli;

- successivi cambiamenti del moto dei bersagli a seconda delle esigenze della navigazione;

- alambardata media delle navi proprie;

- eco mare e rumore di fondo;

- settori ciechi del radar;

- direzione e velocità della corrente e rappresentazione di almeno dieci zone costiere a forte densità di traffico;

b) una o più unità proprie, ognuna costituita da:

- un sistema A.R.P.A. pienamente rispondente alle norme IMO (sezione A-I/12 paragrafi 1 e 5 codice STCW) (*);

- un indicatore radar di un apparato radar base con schermo da 16" o 12"»;

- una unità di comando per l'esecuzione di manovra con cambiamento di rotta e/o velocità (un indicatore A.R.P.A. per ogni allievo e una nave propria ogni tre allievi);

c) postazione istruttore dotata di consolle con schermo video e tastiera per il controllo della simulazione, di plotter e/o di stampante grafica per la registrazione delle esercitazioni e la successiva discussione;

d) tavoli da carteggio con corredo di carte e pubblicazioni nautiche recenti per ciascuna nave propria;

3. Materiale di sostegno all'insegnamento:

- manuale istruttore (parte D2 del model course 1.07)

- manuale operativo dell'A.R.P.A.;

- testi di riferimento IMO aggiornati;

4. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso da fornire ai partecipanti.

(*) I simulatori installati o messi in uso anteriormente al 1° febbraio 2002, possono essere esentati dal vincolo di conformità alla sezione A-I/12 del codice STCW — (regola I/12 STCW-95)

ALLEGATO C
art. 3, comma 4

COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI DEL CORSO
DI ADDESTRAMENTO AI SISTEMI RADAR AD ELABO-
RAZIONE AUTOMATICA DEI DATI - A.R.P.A.

1. Il corpo istruttori è composto da n. 3/4 docenti secondo la composizione di seguito indicata:

a) laureato in discipline nautiche docente di navigazione o sicurezza e/o arte navale, con almeno cinque anni di insegnamento in tali materie;

b) comandante (già capitano di lungo corso) con esperienza acquisita in periodo recente di almeno cinque anni di navigazione in qualità di comandante e/o primo ufficiale di coperta su navi di stazza lorda non inferiore a 3000 tonnellate;

c) perito elettronico oppure esperto in apparecchiature radar e simulatori con comprovata esperienza;

d) comandante (già capitano di lungo corso) con i requisiti di cui sopra.

oppure

a) ufficiale superiore di vascello specializzato IOC proveniente dallo S.p.e.;

b) comandante (già capitano di lungo corso) con i requisiti di cui sopra;

c) laureato in ingegneria docente di radio elettronica con almeno cinque anni di insegnamento in tali materie;

d) laureato in discipline nautiche docente di navigazione o sicurezza e/o arte navale con i requisiti di cui sopra.

oppure

a) ufficiale superiore di vascello specializzato IOC proveniente dallo S.p.e.;

b) comandante (già capitano di lungo corso) con i requisiti di cui sopra;

e) perito elettronico oppure esperto in apparecchiature radar e simulatori con comprovata esperienza;

d) laureato in discipline nautiche docente di navigazione o sicurezza e/o arte navale con i requisiti di cui sopra o ingegnere elettronico.

N.B. - Solo in caso in cui siano presenti più di dieci allievi, si rende necessario il quarto istruttore.

2. Tutti i soggetti sopra elencati, prima di essere ammessi a far parte del corpo istruttori del corso, devono frequentare un corpo di addestramento per istruttori durante il quale abbiano ricevuto una adeguata formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso di simulatori, nonché sull'uso del particolare/i simulatore/i utilizzato/i all'interno del corso, ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW.

3. Gli istruttori chiamati a far parte della commissione di esame dovranno altresì ricevere un'adeguata formazione sui metodi e sulla pratica della valutazione, nonché sull'uso del simulatore come strumento di valutazione delle competenze, conoscenze e abilità pratiche acquisite durante il corso ai sensi della sezione A-I/6 codice STCW.

4. Il Ministero, sulla base delle citate indicazioni, esprimerà un giudizio definitivo sulla consistenza e sull'idoneità del corpo istruttori all'espletamento del corso perché ne restino salvaguardate le finalità e la completezza rispetto alla parte teorica ed alla parte pratica.

Sarà comunque tenuta presente l'esperienza acquisita nel passato dagli istruttori adibiti in compiti specifici di addestramento del personale marittimo.

ALLEGATO D
art. 4, comma 3

MODELLO DI ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DEI SISTEMI RADAR AD
ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI - A.R.P.A.

.....
(intestazione dell'Istituto, ente o società riconosciuto)

**CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL'USO DEI SISTEMI RADAR AD ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI -
A.R.P.A. (livello operativo)**

TRAINING COURSE IN THE USE OF AUTOMATIC RADAR PLOTTING AIDS - (operational level)

Si certifica che il sig.

We hereby certify that Mr.

nato a il iscritto nelle matricole
born in on entered in the registers

del Compartimento marittimo di al n.
of the Marine Department of n.

ha frequentato dal al con esito favorevole, il corso di
has attended from to with positive results the

**ADDESTRAMENTO ALL'USO DEI SISTEMI RADAR AD ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI - A.R.P.A.
(livello operativo)**

TRAINING COURSE IN THE USE OF AUTOMATIC RADAR PLOTTING AIDS - (operational level)

presso, riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con
dispaccio n. in data

*at the recognized by Ministry of Infrastructures and Transport with despatch
n. dated*

Tale corso si è svolto ai sensi della Convenzione internazionale IMO STCW/95, tenuto conto della Risoluzione IMO
A.482(XII) del 15 gennaio 1982 e secondo le modalità di cui al decreto direttoriale

*The above mentioned training course has taken place in accordance with IMO STCW-95 Convention, taking account of the
IMO resolution A.482 (XII) dated January 15, 1982 and in compliance with procedures of the D.D.*

Data del rilascio
Date of issue

Registrato con il n.
Registered n.

IL DIRETTORE DEL CORSO
course Director

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI ESAMI
President of examination commission

.....
RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Representative of Ministry of Infrastructures and Transport

01A9862